

**Stagione Sportiva 2020/2021****Comunicato Ufficiale N° 10 del 02/10/2020****1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.****2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.****3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE****3.1 GRADUATORIE DI MERITO PER IL COMPLETAMENTO ORGANICO**

Si trascrive qui di seguito la graduatoria di merito delle Società che hanno fatto richiesta di "ripescaggio" negli organici del Campionato Under 17 Regionale per la s.s. 2020/2021 (riapertura domande), come da Comunicato Ufficiale n. 16 del 25 settembre 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

AMMISSIONE AL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

- 1) JUNIOR CALCIO LAVELLO

3.2 ORGANICO CAMPIONATO DI UNDER 17 2020/21

Si pubblica di seguito l'Organico del Campionato Under Regionali 17 S.S. 2020/2021 a seguito della delibera pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 16 del 25 settembre 2020:

Aventi diritto

921625	ALTO BRADANO	945453	LYKOS
690297	ASSOPOTENZA	690349	MARMO PLATANO
933721	ATLETICO MONTALBANO	935701	PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
943107	AZ PICERNO	200864	PGS D.B. DOMENICO LORUSSO
941156	BEATO BONAVENTURA	690188	REAL METAPONTINO
947198	HELLAS VULTURE	911638	SCANZANO
911273	INVICTA MATERA	936962	VENUSIA CALCIO
945555	JUNIOR SOCCER SKILLS	933852	VIRTUS AVIGLIANO

Ripescate

952308	ACADEMY AZ PICERNO	951478	POLISPORTIVA TITO
943739	FRANCO SELVAGGI	913098	SANTAMARIA POTENZA
936684	JUNIOR CALCIO LAVELLO	47730	SANTARCANGIOLESE
59742	MOLITERNO	945115	VIGGIANO

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SECONDA CATEGORIA

4.1 ISCRIZIONI SECONDA CATEGORIA S.S. 2020/2021

In vista dell'avvio dell'attività, si invitano tutte le Società, comprese quelle di nuova affiliazione, a completare le procedure di iscrizione al Campionato di Seconda Categoria (codice 2X), compreso l'invio della documentazione attraverso la procedura di "dematerializzazione" (Firma Elettronica), entro il termine di **martedì 6 ottobre 2020**.

UNDER 17/UNDER 15

4.2 AVVIO ATTIVITA': UNDER 17 - UNDER 15

Si invitano le Società che svolgeranno l'Attività per le Categorie Under 17 e Under 15 Provinciali (codici A2 e G2), a completare le procedure d'iscrizione on-line e di tesseramento **entro venerdì 23 ottobre 2020**.

A tal fine si ricorda che la documentazione prodotta dalle Società attraverso la propria "Area Società" dovrà essere stampata al termine dell'inserimento dei dati, debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte dal Rappresentante Legale (e dagli altri dirigenti ove richiesto), dovrà essere **scansionata e obbligatoriamente trasmessa telematicamente utilizzando la procedura di "dematerializzazione" (Firma Elettronica) nei termini indicati.**

Ricordiamo, inoltre, che le Società possono controllare l'iter delle pratiche trasmesse attraverso la propria Area web, prestando particolare attenzione a quelle evidenziate in rosso, che necessitano di una revisione perché segnalate in errore dal Comitato. Una volta ricaricata, la pratica dovrà essere nuovamente inviata attraverso la procedura di Firma Elettronica.

ATTIVITA' DI BASE

4.3 AVVIO ATTIVITA': ESORDIENTI - PULCINI

Si invitano le Società che svolgeranno l'Attività per le Categorie Esordienti e Pulcini (codici D2 e P2) a completare le procedure d'iscrizione on-line e di tesseramento **entro venerdì 23 ottobre 2020**.

A tal fine si ricorda che la documentazione prodotta dalle Società attraverso la propria "Area Società" dovrà essere stampata al termine dell'inserimento dei dati, debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte dal Rappresentante Legale (e dagli altri dirigenti ove richiesto), dovrà essere **scansionata e obbligatoriamente trasmessa telematicamente utilizzando la procedura di "dematerializzazione" (Firma Elettronica) nei termini indicati.**

Ricordiamo, inoltre, che le Società possono controllare l'iter delle pratiche trasmesse attraverso la propria Area web, prestando particolare attenzione a quelle evidenziate in rosso, che necessitano di una revisione perché segnalate in errore dal Comitato. Una volta ricaricata, la pratica dovrà essere nuovamente inviata attraverso la procedura di Firma Elettronica.

SERIE D - CALCIO A CINQUE**4.4 TERMINE ISCRIZIONI SERIE D CALCIO A CINQUE S.S. 2020/2021**

Si ricorda a tutte le Società interessate che le domande di iscrizione al Campionato di Serie D Calcio a Cinque (codice 52) dovranno pervenire entro il termine di **martedì 6 ottobre 2020** come stabilito da Comunicato Ufficiale n. 5 del 29 luglio 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata.

5. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**5.1 DEFERIMENTO (N.Prot. n° 13911/647pfil9-20/MDL/jg del 25 GIUGNO 2020)
BLONNA BIAGIO, LAMORTE SAMUELE, LAMORTE GIUSEPPE, NIGRO GIUSEPPE ALEX,
CORDISCO MICHELE, GUGLIELMI PIETRO, SOCIETA' A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004**

Si rende noto di seguito il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale - C.R. Basilicata, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 15 del 23 settembre 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti;**

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale** e il **Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, con nota a mezzo **PEC** pervenuta in data **25 GIUGNO 2020**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- *Sig. BLONNA BIAGIO, all'epoca dei fatti Presidente nonché allenatore di Base (codice 113.576) tesserato dalla società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 per la violazione:*
- *dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, C.G.S., art. 32, commi 2 e 7, C.G.S., anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, art. 39 N.O.I.F., per aver consentito o comunque di non aver impedito al calciatore sig. Lamorte Samuele, di prendere parte sotto falso nome e pur non avendone titolo in quanto già tesserato per la Società A.S. Melfi S.r.l. alle seguenti gare:*
 - *A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 - Real Balvano del 22/09/2019;*
 - *Irsina Calcio - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 29/09/2019;*
 - *Inter Club Walter Zenga San Fele - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 13/10/2019**tutte valevoli per il Campionato di Prima Categoria - Girone A - organizzato dalla L.N.D. - C. R. Basilicata.*
- *Dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, C.G.S., art. 5, comma 1 ed art. 32, comma 2 e 7, C.G.S., anche in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nella sua qualità di allenatore della società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, coscientemente e consapevolmente utilizzato il calciatore sig. Lamorte Samuele in posizione irregolare, in quanto tesserato per altra società, consentendo allo stesso di partecipare alle gare declinando false generalità anche grazie a documentazione non conforme a quella federale;*
- *Sig. CORDISCO MICHELE, all'epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, per la violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all'art. 39, C.G.S., nonché dell'art. 61, commi 1 e 5, delle*

N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale delle società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 nelle gare Irsina Calcio - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 29/09/2019 e Inter Club Walter Zenga San Fele - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 13/10/2019 entrambe valevoli per il Campionato di Prima Categoria, in cui è stato impiegato sotto falso nome ed in posizione irregolare, in quanto tesserato per altra società, il calciatore sig. Lamorte Samuele sottoscrivendo le relative distinte di gara e attestando in tal modo il regolare tesseramento dei calciatori ivi indicati così consentendo che lo stesso partecipasse alle rispettive gare;

- Sig. GUGLIELMI PIETRO, all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, per la violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all'art. 39, C.G.S., nonché dell'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale delle società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 nella gara A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 - Real Balvano del 22/09/2019 valevole per il Campionato di Prima Categoria, in cui è stato impiegato sotto falso nome ed in posizione irregolare, in quanto tesserato per altra società, il calciatore sig. Lamorte Samuele sottoscrivendo le relative distinte di gara e attestando in tal modo il regolare tesseramento dei calciatori ivi indicati, consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara pur non avendone titolo;
- Sig. LAMORTE SAMUELE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Melfi s.r.l., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 2, commi 1 e 2, art. 5 comma 1, nonché art. 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione all'art. 39 delle NOIF, per aver preso parte nelle fila della A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 alle sottoindicate gare:
 - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 - Real Balvano del 22/09/2019;
 - Irsina Calcio - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 29/09/2019;
 - Inter Club Walter Zenga San Fele - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 13/10/2019
 Tutte valevoli per il Campionato di Prima Categoria - Girone A - organizzato dalla L.N.D. - C. R. Basilicata, sotto falso nome e senza averne titolo in quanto già tesserato per altra Società;
- Sig. LAMORTE GIUSEPPE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., per aver consentito o comunque per non aver impedito al sig. Lamorte Samuele, fratello, di prendere parte alle gare A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 - Real Balvano del 22/09/2019 e Irsina Calcio - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 29/09/2019 valevoli per il Campionato di Prima Categoria - Girone A - organizzato dalla L.N.D. - C. R. Basilicata nelle fila della società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 utilizzando consapevolmente le proprie generalità e ben conoscendo che lo stesso non poteva prendere parte alle stesse in quanto già tesserato con altra Società;
- Sig. NIGRO GIUSEPPE ALEX, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 nonché dell'art. 2, commi 1 e 2, C.G.S. per aver consentito o comunque per non aver impedito al sig. Lamorte Samuele, di prendere parte alla gara Inter Club Walter Zenga San Fele - A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 del 13/10/2019 valevoli per il Campionato di Prima Categoria - Girone A - organizzato dalla L.N.D. - C. R. Basilicata nelle fila della società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 utilizzando consapevolmente le

proprie generalità e ben conoscendo che lo stesso non poteva prendere parte alla stessa in quanto già tesserato con altra Società;

- **La Società A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004 (matricola 914685), ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione della condotta posta in essere dai propri tesserati;**

Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del **25 LUGLIO 2020**, constatata la regolarità delle comunicazioni a tutti i **Deferiti**, a mezzo **PEC** e **Raccomandata A/R** indirizzate e dato atto della loro presenza, raccoglieva e verbalizzava la volontà di questi di conferire mandato per la rappresentanza e difesa all'**Avv. Luigi Angelucci**, già nominato **Difensore** di fiducia da **BLONNA BIAGIO** e dalla **Società A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004**, che accettava formalmente l'incarico mediante sottoscrizione del verbale;

Che il medesimo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dava, in quella sede, atto della presenza dell'**Avv. Michele Sibillano** per la **PROCURA FEDERALE** e una volta verificata l'indisponibilità dei **Deferiti** ad accedere all'ipotesi di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S. vigente** regolata, dava ingresso alla fase dibattimentale;

Che la **PROCURA FEDERALE** e per essa l'**Avv. Sibillano**, preliminarmente chiedeva di essere abilitata a prendere visione della **memoria difensiva** dalla **Difesa** di **BLONNA BIAGIO** e della **Società A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004** a mezzo **PEC** prodotta e successivamente, una volta esaminato il contenuto, si riportava integralmente all'**Atto di Deferimento**, ne illustrava i motivi, formulando le seguenti richieste di sanzioni e così, per:

- **BLONNA BIAGIO**: inibizione per anni 2 (DUE);
- **CORDISCO MICHELE**: inibizione per mesi 4 (QUATTRO);
- **GUGLIELMI PIETRO**: inibizione per mesi 2 (DUE);
- **LAMORTE SAMUELE**: squalifica per anni 2 (DUE);
- **LAMORTE GIUSEPPE**: squalifica per mesi 2 (DUE);
- **NIGRO GIUSEPPE ALEX**: squalifica per mesi 6 (SEI);
- **SOCIETA' A.S.D. SOCCER FIFE RAPOLLA 2004**: comminarsi € 1.000,00 (mille/00) di ammenda con penalizzazione di punti 5 (CINQUE) in **Classifica** da scontare nel prossimo **Campionato** di competenza;

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** procedeva, ancora in quella sede, all'audizione del **Deferito BLONNA BIAGIO** il quale contestava, in quanto insussistenti, gli addebiti nei confronti suoi, del **Sodalizio** e degli altri **tesserati** mossi e nell'**Atto di Deferimento** compendiatati;

Che interveniva, nondimeno, l'**Avv. Angelucci**, il quale, nell'interesse di tutti i suoi **Assistiti**, chiedeva il riascolto di **LAMORTE GIUSEPPE** sulle circostanze di cui alle deposizioni dallo stesso, in sede investigativa innanzi alla **PROCURA FEDERALE** rese, insistendo per l'acquisizione delle distinte relative alle prime sette gare del **Campionato Seconda Categoria** disputatesi nella **Stagione Sportiva 2018/2019**;

Che l'**Avv. Michele Sibillano** per la **PROCURA FEDERALE** formalizzava opposizione all'ammissione delle istanze dalla **Difesa** dei **Deferiti** avanzate, qualificandole superflue in quanto afferenti dichiarazioni nel corso delle indagini incartate e al fascicolo dibattimentale già acquisite e il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** a scioglimento della riserva colà assunta, con **Ordinanza** del **27 Agosto 2020** a mezzo **PEC** notificata, disponeva l'audizione del **Deferito LAMORTE GIUSEPPE** per il **07 Settembre 2020** procedendo al contestuale reperimento del sollecitato carteggio;

Che nel corso di quella seduta, la **PROCURA FEDERALE** e per essa l'**Avv. Sibillano** chiedeva, in forza delle ragioni nelle depositate note di udienza meglio rappresentate, la revoca del sopra richiamato provvedimento e l'**Avv.**

Angelucci in rappresentanza di tutti i **Deferiti** e ancora **BLONNA BIAGIO** e lo stesso **LAMORTE GIUSEPPE** personalmente, insistevano per l'accoglimento delle istanze istruttorie all'udienza del **25 Luglio 2020** già formulate;

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, a scioglimento di nuova riserva il **07 Settembre 2020** assunta, con **Ordinanza del 12 Settembre 2020** a mezzo **PEC** trasmessa, richiamati, condivisi e sposati i **Principi del diritto di difesa**, della **parità delle parti**, del **contraddittorio** e del **Giusto Processo** (art. 44 C.G.S.) e ancora il **diritto delle parti di essere ascoltate** (art. 49, comma 8, C.G.S.) e valorizzati, nondimeno, i **Poteri agli Organi di Giustizia Sportiva** assicurati riguardo l'assunzione dei mezzi di prova (art. 50, comma 3, C.G.S. e art. 57, comma 1, C.G.S.), rigettava, per le ragioni ivi compendiate, le richieste dalla **PROCURA FEDERALE** sul punto avanzate e fissava l'udienza del **15 Settembre 2020** per l'audizione del **Deferito LAMORTE GIUSEPPE**;

Che a quella seduta intervenivano gli **Avv. Michele Sibillano** e **Ferdinando Venezia** per la **PROCURA FEDERALE**, l'**Avv. Luigi Angelucci** per tutti i propri **Assistiti** e i **Deferiti**, **BLONNA BIAGIO** e **LAMORTE GIUSEPPE** che testualmente dichiarava:

"Ho giocato due partite del Campionato 2019/2020, Soccer Five Rapolla 2004 - Balvano e Irsina - Soccer Five Rapolla 2004, come già dichiarato alla Procura Federale in sede di audizione.

Dichiaro altresì di non essermi fatto capire in sede di indagine perché in quella sede ho dichiarato di non giocare da due anni e in realtà io, anche nella stagione 2018/2019 ho disputato le prime 3/4 partite.

Dichiaro, inoltre, che le dichiarazioni da me rese innanzi alla Procura Federale sono state da me sottoscritte ma non rilette in quanto l'ora era tarda e dovevo andare a lavorare e quindi è stato un mio errore non aver prestato attenzione a quanto in quella sede dichiarato";

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** procedeva all'acquisizione della documentazione (**Distinte del Campionato di Seconda Categoria - Girone A 2018/2019**) dalla **Difesa** richiesta;

Che, una volta incartata la deposizione, l'**Avv. Michele Sibillano** sollecitava la trasmissione alla **PROCURA FEDERALE**, per le attività di sua competenza, delle dichiarazioni da **LAMORTE GIUSEPPE** verbalizzate e con esse dell'acquisita documentazione e riportatosi all'**Atto di Deferimento**, confermava le richieste in data **25 Luglio 2020** formalizzate;

Che l'**Avv. Angelucci**, richiamate le **Difese** in atti, concludeva insistendo, in forza delle ragioni diffusamente rappresentate, per il proscioglimento di tutti i **Deferiti**, associandosi alla richiesta dalla **PROCURA FEDERALE** avanzata di trasmissione in suo favore delle distinte di gara;

Tanto premesso e procedutosi nei sopra riportati termini alla ricognizione dei fatti e dello svolgimento del procedimento, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nell'aggiornata udienza del **23 SETTEMBRE 2020**, vagliata la propria competenza ed esaminati gli atti a tutti i **Deferiti** e alla **SOCIETA' A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004** relativi per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti:

Ritenuto come gli eventi dalla **PROCURA FEDERALE** ricostruiti e contestati e in sede dibattimentale da questo **Collegio**, accuratamente e in forza delle prerogative istruttorie dagli **artt. 50, comma 3 e 57, comma 1, C.G.S.** riconosciutegli, esaminati, possano dirsi (**senza alcuna indebita sovrapposizione con l'attività investigativa dall'Organo Requirente condotta, da quest'ultimo con le prodotte note di udienza del 07 Settembre 2020 per vero immotivatamente temuta**), effettivamente acclarati;

Rilevato come, dall'esame della documentazione in atti versata e in particolare, dalle dichiarazioni dal **Deferito LAMORTE GIUSEPPE** innanzi alla **PROCURA FEDERALE** rese ed ivi liberamente sottoscritte, risulti come questi, inizialmente, avesse affermato di aver preso parte solo alle prime due

partite del **Campionato di Prima Categoria Girone A - Stagione Sportiva 2019/2020**, salvo poi "ritrattare" nel momento in cui gli veniva mostrata documentazione fotografica comprovante la presenza, sia in campo che negli spogliatoi, del fratello **LAMORTE SAMUELE**, da lui medesimo riconosciuto ed evidenziato con un cerchio e come, conseguentemente, avesse ammesso l'estraneità ai fatti, di essere infortunato da anni e di non poter giocare e, pertanto, di non aver disputato nessuna partita nella **Stagione 2019/2020**, deducendo come il fratello avesse giocato al suo posto utilizzando il suo nome;

Osservato, nondimeno, come lo stesso **Deferito LAMORTE GIUSEPPE**, sempre in corso di audizione, avesse, innanzi alla **PROCURA FEDERALE**, dichiarato di non aver fornito alcun documento alla **SOCIETA' A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004** e, pertanto, di non sapere come altri avessero potuto giocare a suo nome, ragion per cui, dissociandosi da qualsiasi condotta strana ed antisportiva che la Società avesse potuto adottare per utilizzare impropriamente il suo nome e far giocare qualcun altro al suo posto, ammetteva come suo fratello, **LAMORTE SAMUELE**, nella **Stagione Sportiva 2019/2020** avesse disputato sotto falso nome sicuramente le prime due partite di **Campionato** contro il **Balvano** e l'**Irsina**.

Considerato come, nella medesima circostanza, lo stesso **LAMORTE GIUSEPPE**, attestava come in un primo momento avesse cercato semplicemente di tutelare suo fratello e successivamente pensato di dover ammettere le sue responsabilità e quelle della **Società**;

Ritenuto, ulteriormente, come, dall'incrociato e sinottico confronto tra le sopra riportate dichiarazioni (**fino a prova contraria liberamente e senza costrizione di sorta verbalizzate, che l'incolpato avrebbe, comunque, ove frutto di amnesia o di errori ricognitivi, potuto contestualmente chiedere di correggere, ovvero ancora, all'esito della notifica dell'avviso di conclusioni indagini della PROCURA FEDERALE e quindi prima della comunicazione di avvenuto Deferimento formalmente contestare**) e quelle dallo stesso **Deferito** in sede dibattimentale rese, siano emersi elementi incongruenti, contraddittori, mai complementari e/o sovrapponibili e tali, in ogni caso, da far ritenere le seconde, deboli, scarsamente credibili, non convincenti e in definitiva, irrilevanti ai fini della **Decisione**, perché riconducibili, ad avviso di questo **Collegio**, ad un estremo tentativo di sollevare il **Sodalizio** di appartenenza e gli altri **Deferiti** dalle responsabilità loro rispettivamente ascritte;

Valutato, ancora, come nel medesimo contesto probatorio le dichiarazioni da **NIGRO GIUSEPPE ALEX** alla **PROCURA FEDERALE** offerte (ove affermava di non ricordare, anzi di escludere, di aver giocato la partita, del **13/10/2019**, **Inter Club Walter Zenga San Fele - SOCIETA' A.S.D. SOCCER FIVE RAPOLLA 2004**) risultino documentalmente smentite dalla circostanza in forza della quale il suo nome risultava invece iscritto in distinta, dalla cui lettura è possibile ottenere conferma di come questi avesse operato il riconoscimento con documento di identificazione provvisorio (fattispecie riscontrata anche riguardo la posizione di **LAMORTE GIUSEPPE**);

Tenuto, altresì, conto delle deposizioni alla **PROCURA FEDERALE** dal **Responsabile** dell'**Ufficio Tesseramento del C.R. Basilicata** rese, il quale sosteneva come, sia per **LAMORTE GIUSEPPE** che per **NIGRO GIUSEPPE ALEX**, non fosse stata avviata nessuna pratica per emissione cartellino e come, pertanto, non fosse possibile che per tali calciatori, potesse essere stato stampato un documento cartaceo provvisorio;

Considerato come le tesi dalla **Difesa** dei **Deferiti** elaborate non possano trovare accoglimento neppure con mirato riferimento alla testimonianza cd. *de relato* del primo denunciante **Tamarazzo** e neanche alla contestata genuinità e veridicità delle foto sul profilo *facebook* (di per sé solo, per vero, irrilevante ai fini istruttori) della **SOCIETA' RAPOLLA SOCCER** pubblicate, perché, indipendentemente dalla natura dell'esposto da terzi presentato e

dalla provenienza delle informazioni ad esso sottese (autentiche, dirette, indirette, asseverate o meno) l'attività investigativa dalla **PROCURA FEDERALE** (che dalle sopra enucleate circostanze prendeva avvio) conseguentemente espletata si è comunque fatta carico, all'esito di un complesso e articolato iter investigativo, di provare la sussistenza dei contestati illeciti disciplinari;

Dedotto, quindi, come alle deposizioni del Deferito **LAMORTE GIUSEPPE** (non inquadrabili nella fattispecie ex art. 60 C.G.S. regolata in tema di testimonianza) nel corso delle indagini acquisite, ancorché successivamente rivisitate, possa, a parere di questo Collegio, essere riconosciuto valore confessorio, a motivo anche del riconoscimento da questi operato nelle foto esibitegli, che testimoniano, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la presenza del fratello **LAMORTE SAMUELE** (prestatosi alla sostituzione), sia in campo (nella formazione iniziale ma anche durante azioni di gioco) che negli spogliatoi in occasione delle partite oggetto di contestazione;

Acclarato, in definitiva, come la condotta di tutti tesserati Deferiti, oltre a costituire severo pregiudizio per la regolarità delle gare scrutinate e dello stesso **Campionato**, integri, seppur con diverse gradazioni di responsabilità, la violazione dei **Principi di lealtà, correttezza e probità**, che in competizioni di qualsivoglia **Categoria** dovrebbero essere sempre scrupolosamente osservati, delle **norme del Codice di Giustizia Sportiva** e dell'**Ordinamento Federale**, nell'Atto di Deferimento specificamente enucleati e richiamati;

Ritenuto, in conclusione, come dall'esame del voluminoso carteggio dalla **PROCURA FEDERALE** prodotto sia stato possibile verificare la responsabilità di tutti i Deferiti in relazione ai fatti a ciascuno di essi contestati, il Collegio confermi come:

BLONNA BIAGIO, all'epoca dei fatti Presidente nonché allenatore di Base (codice 113.576) tesserato dalla società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004 debba essere chiamato a rispondere per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, C.G.S., art. 32, commi 2 e 7, C.G.S., anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, art. 39 N.O.I.F, se non altro a titolo di omessa vigilanza riguardo la condotta da propri tesserati perpetrata e nondimeno, dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, C.G.S., art. 5, comma 1 ed art. 32, comma 2 e 7, C.G.S., anche in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione ai fatti a lui ascritti;

CORDISCO MICHELE, all'epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, debba essere chiamato a rispondere per la violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all'art. 39, C.G.S., nonché dell'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.;

GUGLIELMI PIETRO, all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004, debba essere chiamato a rispondere per la violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all'art. 39, C.G.S., nonché dell'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.;

LAMORTE SAMUELE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Melfi s.r.l., debba essere chiamato a rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 2, commi 1 e 2, art. 5 comma 1, nonché art. 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione all'art. 39 delle N.O.I.F.;

LAMORTE GIUSEPPE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società **A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004** debba essere chiamato a rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 2, commi 1 e 2, C.G.S.;

NIGRO GIUSEPPE ALEX, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società **A.S.D. Soccer Five Rapolla 2004**, debba essere chiamato a rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 nonché dell'art. 2, commi 1 e 2, C.G.S.;

Accertata, nondimeno, come sussistente in capo alla **Società** e al suo allora **Presidente** la responsabilità diretta in relazione della condotta a questi e ai propri **tesserati** ascritta in violazione dell'art. 6, comma 1, del vigente **Codice di Giustizia Sportiva**;

Osservato come la sanzione disciplinare dalla **PROCURA FEDERALE** in danno di **LAMORTE GIUSEPPE** proposta debba leggersi più lieve rispetto a quelle nei confronti di altri **Deferiti** richieste, una volta ipotizzata l'attenuante portata dalla collaborazione dal primo in sede investigativa inizialmente offerta;

Considerato, alla stregua di tanto, come il ridetto atteggiamento collaborativo, ancorché in sede dibattimentale parzialmente modificato, possa comunque, in ragione della sopra dedotta e riconosciuta, natura confessoria, confermarsi meritevole di attenzione ai fini dell'applicazione di attenuanti a mente degli **artt. 13, comma 1, lettera e)** e **16 C.G.S.** e conseguentemente dell'irrogazione di sanzione;

Stimato come questo **Collegio** ritenga, tuttavia e sulla scorta di proprio consolidato orientamento, parametrato a precedenti specifici e in linea, peraltro, con la **Giurisprudenza** di altri **TRIBUNALI FEDERALI TERRITORIALI (T.F.T. Campania 06 Marzo 2020)**, eccessivamente afflittive rispetto alla natura dei fatti ai **Deferiti** (ad eccezione e per le sopra riportate ragioni, della posizione di **LAMORTE GIUSEPPE**) contestati e in sede deliberativa accertati, le sanzioni dalla **PROCURA FEDERALE** richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione;

Ritenuta, da ultimo, meritevole di accoglimento la richiesta di trasmissione alla **PROCURA FEDERALE** delle dichiarazioni da **LAMORTE GIUSEPPE** in sede dibattimentale verbalizzate e con esse della documentazione ivi contestualmente acquisita per le attività di sua competenza;

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. MICHELE SIBILLANO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **BLONNA BIAGIO**: inibizione per mesi 8 (OTTO);
- **CORDISCO MICHELE**: inibizione per mesi 2 (DUE);
- **GUGLIELMI PIETRO**: inibizione per mesi 1 (UNO);
- **LAMORTE SAMUELE**: squalifica per mesi 8 (OTTO);
- **LAMORTE GIUSEPPE**: squalifica per mesi 2 (DUE);
- **NIGRO GIUSEPPE ALEX**: squalifica per mesi 3 (TRE);
- **SOCIETA' A.S.D. SOCCER FIFE RAPOLLA 2004**: comminarsi € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e penalizzazione di punti 2 (DUE) in Classifica da scontare nel prossimo Campionato di competenza;
- Dispone la trasmissione alla **PROCURA FEDERALE** del verbale contenente le dichiarazioni da **LAMORTE GIUSEPPE** in data 15 Settembre 2020 rese e delle

Distinte di gare relative al Campionato di Seconda Categoria Girone A 2018/2019 in sede dibattimentale acquisite per le attività di sua eventuale, ulteriore, competenza.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** dispone che la presente delibera venga comunicata alla **PROCURA FEDERALE** nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle **Segreterie** del **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** e del **C.R. BASILICATA** per i conseguenti adempimenti.

5.2 DEFERIMENTO (N.Prot. 002409 /834pfi 19-20/MDL/ps del 21 AGOSTO 2020)
MARIO GRANDE, A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921;

Si rende noto di seguito il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale - C.R. Basilicata, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 19 del 2 ottobre 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti;**

PREMESSO

Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota a mezzo PEC pervenuta in data 21 AGOSTO 2020, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE-C.R. BASILICATA:

- *Il Sig. **MARIO GRANDE**, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Circolo Sport Vultur 1921 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato messaggi a mezzo social network tali da determinare ostilità e per denigrare la società Rotonda Calcio, nonché volti ad esacerbare i rapporti con i sostenitori della predetta compagine in occasione delle gare disputate contro la società Rotonda Calcio nel Campionato di Eccellenza del C.R. Basilicata e in Coppa Italia nella S.S. 2019-2020;*
- *La Società **A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al sig. Mario Grande, Presidente e Legale Rappresentante della Società.*

Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del **17 SETTEMBRE 2020**, constatata la regolarità delle comunicazioni ai **Deferiti** a mezzo **PEC** indirizzate, attestava la presenza della **Società A.S.D. C.S. VULTUR 1921** in persona del **Presidente, Dott. MARIO GRANDE**, rappresentati e difesi dall'Avv. **Antonio Domenico Ferrante**, giusta nomina di fiducia ritualmente conferita e in atti prodotta e della **PROCURA FEDERALE** nella persona dell'Avv. **Michele Sibillano;**

Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, una volta verificata l'indisponibilità dei **Deferiti** ad accedere all'ipotesi di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S. vigente** regolata, dava ingresso alla fase dibattimentale procedendo all'audizione del **Dott. MARIO GRANDE**, il quale ribadiva come la frase "*E adesso viene il bello*", a lui ascritta e non ritrattata, non potesse che essere interpretata in termini meramente goliardici e senza alcuna finalità strumentale, atta, ipoteticamente, a rinfocolare asserite e pregresse, rivalità tra i contendenti Sodalizi;

Che lo stesso **Deferito** confermava come, ogni ulteriore e diversa espressione nel carteggio investigativo richiamata e in atti prodotta, delle quali disconosceva la provenienza, dovesse, comunque, dirsi assolutamente estranea alla sfera di controllo sua e della **Società** da lui presieduta;

Che il **Difensore** di fiducia, **Avv. Ferrante**, riportandosi alla memoria nei termini prodotta, chiedeva l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi raccolte, con conseguente proscioglimento da ogni accusa dei propri Assistiti, precisando, ancora, come il denunciato atteggiamento provocatorio, non avesse sortito alcun effetto, non solo reale, ma neppure potenziale, sia perché scevro di qualsivoglia volontà intimidatoria, sia perché nelle gare di **Coppa Italia** e **Campionato**, entrambe disputatesi a **Rionero in Vulture**, non si erano registrati incidenti di sorta;

Che l'**Avv. Michele Sibillano** per la **PROCURA FEDERALE** illustrava i motivi del **Deferimento** e richiamatili, formulava le seguenti richieste per:

- **MARIO GRANDE**: inibizione per mesi 1(UNO);
- **SOCIETA' A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921**: comminarsi € 300,00 (TRECENTO/00) di ammenda;

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, nell'aggiornata udienza del **02 OTTOBRE 2020**, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento de quo** per i fatti negli stessi riportati e ai **Deferiti** ascritti;

Accertato come in sede dibattimentale sia, aldilà di ogni diversa interpretazione, in termini oggettivi emerso che la frase "**E adesso viene il bello**" dal **Presidente** della **ASD C.S. VULTUR 1921**, **Dott. MARIO GRANDE**, sul proprio profilo *Facebook* postata, dovesse intendersi riferita alla circostanza che il ritorno della gara di **Coppa Italia** tra la predetta compagine e il **ROTONDA CALCIO** si sarebbe giocata in un impianto sportivo (quello di **Rionero in Vulture**) nel quale, contrariamente a quanto accaduto nella partita di andata, disputatasi allo Stadio "**Vulcano**" di **Castelluccio Inferiore** praticamente in assenza di pubblico, ci sarebbe stata una forte e calorosa presenza di sostenitori locali;

Osservato, nondimeno, come, la suddetta frase, fosse stata pubblicata a commento di due immagini fotografiche che, comparate tra loro, mostravano, da un lato gli spalti pressoché vuoti del Campo Sportivo "**Vulcano**" di **Castelluccio Inferiore**, teatro di svolgimento della partita di andata e dall'altro, quelli gremiti di tifosi (in occasione di diverso incontro) dello Stadio Comunale "**Corona**" di **Rionero in Vulture** che, avrebbero verosimilmente costituito la cornice coreografica della sfida di ritorno;

Considerato come, alla richiamata frase, seppur inserita in un contesto di accesa rivalità sportiva, non possa essere attribuito alcun valore provocatorio o istigatorio e tanto meno oltraggioso, dovendo essere ponderata, in difetto di aggregati spunti ulteriormente aggressivi, quale mera riflessione, dall'accento certamente ironico e tutt'al più inopportuno, riguardo la comparazione dello scenario di pubblico e possibilmente coreografico, nel quale si sarebbe disputata la gara di ritorno;

Stimato, come ogni diversa lettura della ridetta espressione debba intendersi, a parere di questo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in difetto peraltro di oggettivo riscontro, quale esclusivamente e meramente valutativa, certamente avulsa, quindi, dal perimetro fattuale in corso di dibattimento emerso e comunque insufficiente a soddisfare il rigore probatorio che le accuse ai **Deferiti** mosse avrebbe sicuramente imposto;

Ritenuto, nondimeno, come, per quel che riflette gli inopportuni commenti seguiti al *post* del **Dott. MARIO GRANDE** da parte di presunti sostenitori della **VULTUR** sul profilo della **Società** (per vero irreperibili in quanto presumibilmente rimossi, come dalla stessa **PRPCURA FEDERALE** commentato a margine della non del tutto chiara documentazione in atti prodotta), debba escludersi qualsivoglia responsabilità dei **Deferiti**, non soltanto perché a

nessun titolo ad essi riconducibili, ma soprattutto in quanto, secondo recente **Giurisprudenza** della **Magistratura Ordinaria**, a cui questo **Collegio** ritiene di doversi uniformare e il cui merito condivide:

"Nel caso di pubblicazione di commenti denigratori o diffamatori sulla bacheca di un utente del social network "Facebook", va esclusa la responsabilità a livello concorsuale del titolare della bacheca stessa, in quanto, l'utente, non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni postate dagli altri utenti e ciò perché, pur scaglionando l'intero panorama normativo, è impossibile rinvenire una qualsiasi norma giuridica che imponga, a quella tipologia di individuo, vale a dire l'utente di Facebook, l'obbligo di attivarsi per evitare la pubblicazione di post diffamatori da parte di terzi (G.I.P. presso il Tribunale di Livorno, ordinanza del 23/02/2017);

Acclarato, ancora, come al messaggio del **Dott. MARIO GRANDE** "**E adesso viene il bello**" e a quelli successivi, da altri utenti a commento pubblicati e poi comunque rimossi, non fossero seguiti incidenti, ovvero tensioni tra le opposte tifoserie, vuoi nella partita di **Coppa Italia** che in quella di **Campionato**, a conferma, in sostanza, di come i rapporti tra sostenitori e partecipanti alle due gare non potessero dirsi ulteriormente e artificiosamente esacerbati o inaspriti dal dibattito sulle bacheche dei *social network* consumatosi;

Valutato, in conclusione come, alla sola frase al **Deferito** attribuita e la cui paternità non è stata da questi disconosciuta, pur infelice ed equivocabile in un contesto nel quale sarebbe stato preferibile porre maggiore attenzione alla valorizzazione di profili più marcatamente sportivi, non possa, a parere di questo **Collegio**, venir attribuito alcun significato denigratorio, offensivo, istigatorio o peggio potenzialmente violento, utile a provare la responsabilità dell'autore a fini disciplinari;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA così provvede:

- **Rigetta** il **Deferimento** n. 002409/834pfi19-20/MDL/ps del 21 AGOSTO 2020, per non essere state provate la denunciata violazione degli art. 2, comma 1, e 4, comma 1 C.G.S. da parte del **Dott. MARIO GRANDE**, con conseguente caducazione di ogni ipotesi di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, C.G.S., in capo alla A.S.D. C.S. VULTUR 1921 per le violazioni asseritamente ascritte al suo **Presidente** e **Legale Rappresentante**;
- **Proscioglie** i **Deferiti** **Dott. MARIO GRANDE**, **Presidente** e **legale rappresentante** della Società A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 all'epoca dei fatti e la stessa Società A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 da ogni accusa nell'atto di **Deferimento** compendiate.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA **Ordina** che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **PROCURA FEDERALE** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle **Segreterie** di **C.R.B.** e **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza il 02/10/2020

IL SEGRETARIO
(Rocco LEONE)

IL DELEGATO PROVINCIALE
(Antonio DI BENEDETTO)